



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

**Indicazione dei prezzi
nelle lavanderie**

**Ordinanza
dell'11 dicembre 1978
sull'indicazione
dei prezzi (OIP)**

Opuscolo informativo
del 1° settembre 2013

Indice

1. Basi giuridiche e finalità.....	3
2. Campo di applicazione dell'OIP.....	3
3. Indicazione dei prezzi per le prestazioni di servizi.....	4
3.1 Quale prezzo indicare?.....	4
3.2 Dove e in quale forma devono essere indicati i prezzi?.....	4
4. Indicazione dei prezzi per l'offerta di merci.....	5
5. Pubblicità.....	5
6. Esempio di listino prezzi.....	6
7. Esecuzione, disposizioni penali.....	7
8. Informazioni sull'OIP.....	7

1. Basi giuridiche e finalità

L'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP)¹ si basa sulla legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)².

Tramite l'OIP si intende garantire una chiara indicazione dei prezzi, che permetta di effettuare confronti ed evitare che i consumatori siano indotti in errore. L'indicazione dei prezzi è uno strumento atto a promuovere la concorrenza leale.

Le singole prestazioni di servizi che soggiacciono alla OIP sono elencate all'articolo 10. Per l'offerta di merci e servizi nelle lavanderie sono rilevanti le seguenti disposizioni dell'OIP:

- articolo 10 capoverso 1 lettera i e capoverso 2 OIP (servizi);
- articolo 11 capoversi 1 e 2 OIP (modo d'indicazione dei prezzi);
- articolo 13 e seguenti OIP (pubblicità);
- articoli da 3 a 9 OIP (merci).

2. Campo di applicazione dell'OIP

L'OIP si applica alle merci e ai servizi offerti in vendita al consumatore (art. 3 e 10 OIP).

Sono considerati **consumatori** le persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale (art. 2 cpv. 2 OIP).

L'OIP vale per le offerte standard e non trova applicazione invece per le offerte individuali

¹ RS 942.211 - www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19780313/index.html

² RS 241 - www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19860391/index.html

3. Indicazione dei prezzi per le prestazioni di servizi

3.1 Quale prezzo indicare?

Per i servizi va indicato **il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri**. Nel prezzo devono essere inglobate le tasse pubbliche (p.es. IVA) e gli altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo (art. 10 OIP).

Devono essere indicati **prezzi fissi**. Non sono ammesse diciture quali «pantaloni da uomo: da fr. 11.50» oppure «piumone (piume d'oca): da fr. 50 a fr. 80».

È invece possibile effettuare distinzioni e classificazioni per singole prestazioni:

Esempio: lavaggio a secco piumone (piume d'oca):

- 140/200: Fr. 50.-
- 160/200: Fr. 60.-
- 210/200: Fr. 80.-

Per **articoli particolari** come abiti da sposa, rivestimenti di poltrone o simili il prezzo da pagare viene determinato in funzione del lavoro svolto e del tempo impiegato.

Poiché in questo caso non si tratta di un'offerta standardizzata, il prezzo è da concordare.

3.2 Dove e in quale forma devono essere indicati i prezzi?

I prezzi devono essere **esposti** o riportati su **listini** di facile consultazione e agevolmente leggibili.

Le informazioni sui prezzi devono essere indicate o esposte **nei punti in cui i clienti si soffermano abitualmente**. È consigliabile esporre le informazioni sui prezzi all'ingresso del negozio oppure dove avviene la consegna della merce.

Le informazioni sui prezzi devono essere accessibili al consumatore senza che questi le debba richiedere. In base alle disposizioni di legge sull'indicazione dei prezzi, un'informazione fornita solo verbalmente non è sufficiente.

Il cliente deve inoltre avere la possibilità di ottenere informazioni telefoniche sui prezzi o di procurarsi una lista dei prezzi per posta, e-mail o su Internet.

4. Indicazione dei prezzi per l'offerta di merci

Le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il **prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri** (art. 3 cpv. 1 OIP). Il prezzo da pagare deve essere facilmente visibile e agevolmente leggibile (IVA inclusa).

L'indicazione di prezzo deve essere riportata sulla merce stessa. Se l'indicazione sulla merce stessa non è conveniente a causa degli innumerevoli prodotti a prezzi identici oppure per ragioni di ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati sotto altra forma a condizione che le indicazioni siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili (indicazione sullo scaffale, indicazione dei prezzi correnti, presentazione di cataloghi, ecc.).

5. Pubblicità

La pubblicità che non contiene indicazioni di prezzo non sottostà all'OIP.

Se nella pubblicità sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, deve essere indicato il prezzo effettivamente da pagare.

Se la pubblicità indica un **prezzo minimo** (p. es. «da fr. 3.20»), deve essere riportato con precisione a quale offerta concreta si riferisce il prezzo di partenza.

6. Esempio di listino prezzi

L'esempio riporta un listino ridotto all'essenziale che ogni esercente può ampliare con altre voci.

Camicia aperta sull'appendiabito	(esclusa la seta)	CHF	3.90
Camicia piegata	(esclusa la seta)	CHF	5.90
Pantaloni da uomo		CHF	11.50
Dalla taglia ...		CHF	13.00
Pantaloni da donna fino alla 46		CHF	11.50
Dalla 48 comprese le taglie forti		CHF	13.00
Giacca / blazer		CHF	14.50
Gonna senza pieghe		CHF	11.50
Gonna con pieghe		CHF	13.00
Maglioncino sintetico		CHF	10.00
Maglioncino (seta, cachemire, alpaca, ecc.)		CHF	13.00
Camicetta seta / lana		CHF	11.90
Giacca impermeabile senza trattamento		CHF	25.00
Giacca impermeabile con trattamento		CHF	30.00
Giacca di lana		CHF	23.00
Abito da donna lana /seta		CHF	18.50
Giacca senza imbottitura		CHF	16.50
Giacca con imbottitura		CHF	18.50
Piumone (piuma d'oca, lavaggio a secco)	140 / 200	CHF	50.00
	160 / 200	CHF	60.00
	210 / 200	CHF	80.00
Piumone / sintetico (lavaggio)	Tutte le dimensioni	CHF	100.00

7. Esecuzione, disposizioni penali

Gli uffici cantonali competenti vigilano per un'applicazione corretta dell'OIP e denunciano le infrazioni alle autorità cantonali competenti. La procedura è retta dal diritto cantonale (art. 22 OIP).

La Confederazione esercita l'alta vigilanza per il tramite della Segreteria di Stato dell'economia, SECO (art. 23 OIP).

Le infrazioni all'OIP sono punite con una multa fino a 20 000 franchi (art. 21 OIP in combinato disposto con art. 24 LCSI).

8. Informazioni sull'OIP

Per maggiori informazioni sull'OIP rivolgersi:

- **alle autorità cantonali competenti**
La lista degli indirizzi si trova sul sito della SECO www.seco.admin.ch
> sotto temi > soggetti speciali
> indicazione dei prezzi > autorità competenti/informazioni

- **alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO)**
Settore Diritto
Holzikofenweg 36, 3003 Berna
Tel: 031 322 77 70
E-mail: pbv-oip@seco.admin.ch

Sono inoltre disponibili informazioni sul sito della SECO: www.seco.admin.ch
temi > soggetti speciali > indicazione dei prezzi.

Gli opuscoli e i fogli informativi sono gratuiti. Un numero elevato di copie, ad esempio per le scuole, può essere ordinato scrivendo a pbv-oip@seco.admin.ch.

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Settore Diritto

Holzikofenweg 36, 3003 Berna

Tel. 031 322 77 70

E-mail: pbv-oip@seco.admin.ch

www.seco.admin.ch > [Temi](#) > [Soggetti speciali](#) >

[L'indicazione dei prezzi](#) > [Negozio online](#)